

Le corti inglesi durante l'emergenza sanitaria: tra deferenza e controllo di ragionevolezza

di Alessandra De Luca

Abstract: *English courts during the health emergency: between deference and reasonableness* – This work analyzes how the pandemic was dealt with by the English courts, with a focus on the interaction between constitutional reasoning and scientific data. The goal is to assess the legacy of the health crisis, verifying whether and to what extent this period brought about changes in the legal reasoning of the English courts. After a brief outline of the English model of protection of rights and its peculiarities, the paper reviews the decisions regarding measures to respond to the pandemic, with a focus on the main judgments that specifically highlight the courts' approach to the scientific evidence underlying the measures adopted to contain the pandemic.

Keywords: Covid-19; England; Courts; Science; Legal reasoning

529

1. Premessa

La sequenza di emergenze¹ verificatesi negli ultimi due decenni ha rappresentato anche una sfida per le corti, *in primis* quelle delle democrazie mature, nello svolgimento del loro compito di garantire il riconoscimento e la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali. Una delle sfide più recenti è stata indubbiamente quella sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19, su cui già molta riflessione scientifica è stata svolta, anche in chiave comparatistica. Il presente contributo si propone di analizzare come la pandemia è stata affrontata dalle corti inglesi, con un'attenzione particolare al profilo dell'interazione tra argomentazione costituzionale e dato scientifico. Più precisamente, la complessità tecnica delle questioni e delle valutazioni alla base delle misure di contrasto alla pandemia, che hanno imposto limitazioni anche molto severe alle libertà e ai diritti individuali, hanno richiesto alle corti di tutti i Paesi di confrontarsi con il tema dei limiti del loro sindacato sulle evidenze scientifiche poste alla base di quelle misure. L'intento è allora quello di valutare l'eredità della crisi sanitaria, verificando se e in quale misura questo periodo così particolare abbia portato dei cambiamenti nel modo di ragionare delle corti inglesi, con l'emersione di nuovi paradigmi, oppure se l'emergenza sanitaria non abbia inciso sull'approccio tradizionale o addirittura abbia portato al suo rafforzamento.

¹ Sul tema dell'emergenza, vedi il bel volume di V. Piergigli, *Diritto costituzionale dell'emergenza*, Torino, 2023.

A questo fine, dopo un breve inquadramento del modello inglese di tutela dei diritti e delle sue peculiarità, si cercherà di effettuare una ricognizione delle decisioni in materia di misure di contrasto all'emergenza sanitaria, per concludere con un *focus* sulle principali sentenze che affrontano specificamente il tema dell'approccio delle corti alle evidenze scientifiche poste alla base delle misure di contenimento della pandemia.

2. Corti inglesi e tutela dei diritti fondamentali: l'evoluzione del *judicial review*

Affrontare il tema della tutela dei diritti fondamentali con riferimento all'Inghilterra richiede un chiarimento preliminare, considerando che tale concetto viene solitamente collegato alla presenza di una costituzione rigida e di un sistema di controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi, che notoriamente non esistono in questo ordinamento. A partire dall'entrata in vigore dello *Human Rights Act* 1998, peraltro, la tutela dei diritti fondamentali nel Regno Unito ha conosciuto un cambiamento assai significativo, con l'introduzione della possibilità di far valere i diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo dinanzi alle corti nazionali. La legge ha conferito ai giudici inglesi inediti poteri nei confronti degli *Acts of Parliament* tramite la combinazione di un obbligo di interpretazione conforme, fin dove possibile, e del potere di emettere una dichiarazione di incompatibilità in caso contrario². Le questioni sollevate da questa legge non sono state poche, dal rapporto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, alla relazione tra i due strumenti dell'interpretazione conforme e della dichiarazione di incompatibilità³. Ma ancora più rilevante è la controversia politica in merito alla stessa sopravvivenza dello *Human Rights Act*, la cui abrogazione viene da tempo invocata dai Conservatori, anche in conseguenza della vicenda Brexit, sebbene le forti resistenze suscitate da simili proposte ne abbiano finora impedito l'attuazione⁴.

D'altronde, è altrettanto noto che le corti superiori inglesi esercitano un controllo giurisdizionale sulla legittimità delle decisioni e dell'attività della pubblica amministrazione, designato con il termine *judicial review*⁵.

² Secondo una parte della dottrina di lingua inglese, lo *Human Rights Act*, insieme a leggi simili adottate in altri Paesi del Commonwealth, avrebbe contribuito a delineare un nuovo modello di costituzionalismo intermedio tra quello di matrice inglese, caratterizzato dalla supremazia del parlamento, e quello di matrice statunitense, contraddistinto dalla supremazia del giudiziario. Vedi in particolare S. Gardbaum, *The New Commonwealth Model of Constitutionalism*, in 49 *Am. J. Compar. L.* 707 (2001), Id., *Reassessing the New Commonwealth Model of Constitutionalism*, in 8(2) *Int'l J. Const. L.* 167 (2010).

³ Per una efficace ricostruzione e ulteriori indicazioni bibliografiche, v. C. O'Conneide, *Human Rights and the UK Constitution*, in J. Jowell, C. O'Conneide (Eds), *The Changing Constitution*, 9th ed., Oxford, 2019, 58, 81-87.

⁴ C. O'Conneide, *op. cit.*, 89-93. Lo *Human Rights Act* è stato oggetto di proposte di riforma da parte prevalentemente dei governi conservatori già a partire dal 2004. Vedi la ricostruzione offerta da E. Gabriele, *Il Bill of Rights Bill e gli altri tentativi di riforma dello Human Rights Act nell'ordinamento britannico*, in *Oss. cost.*, 2022, 6, 132, 142-148.

⁵ Per una sintetica ma efficace ricostruzione storica dell'emersione e dello sviluppo del controllo giurisdizionale sull'amministrazione in Inghilterra, v. M.P. Chiti, *I «nuovi*

Esso costituisce una componente essenziale del principio costituzionale della *rule of law* fin dalla teorizzazione offerta da Dicey:

«At its heart, Dicey’s conception of the rule of law was intended to ensure that public officials were accountable to the courts for their exercise of public function: ‘[E]very official, from the Prime Minister down to the constable or collector of taxes, is under the same responsibility for every act done without legal justification as any other citizen’⁶.

L’esercizio di questo controllo da parte delle corti, tuttavia, si era tradizionalmente caratterizzato per un notevole *self-restraint*, motivato dalla preoccupazione di evitare anche solo il sospetto di politicizzazione. La “deferenza” nei confronti del decisore politico, che si traduceva nella prevalenza di un approccio formalistico nell’argomentazione e letterale nell’interpretazione⁷, ha raggiunto l’apice durante la seconda guerra mondiale con la nota sentenza *Liversidge v Anderson*⁸, in cui la *House of Lords*, interpretando la normativa emergenziale adottata in risposta al conflitto, concluse che l’*Home Secretary* avesse il potere di disporre la detenzione di uno straniero senza processo in base a una «reasonable cause», senza che le corti potessero conoscere i documenti sui quali si basava tale valutazione.

A partire dagli anni ‘60 del secolo scorso, tuttavia, è gradualmente emersa una tendenza verso un rafforzamento del controllo sull’operato del Governo e degli altri enti pubblici⁹, come reazione, da un lato, all’ampliamento dell’intervento statale¹⁰, e dall’altro all’indebolimento del controllo esercitato dal Parlamento¹¹. Anche l’apertura derivante dall’appartenenza al sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’adesione alle Comunità europee ha senz’altro offerto un contributo significativo a questa evoluzione nell’approccio dei giudici inglesi al *judicial review*¹².

Un ruolo determinante nel favorire la trasformazione è stato svolto dalla riforma procedurale del 1977, che ha reso possibile l’esercizio della funzione di controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’azione amministrativa, fino a quel momento svolta mediante il ricorso a una pluralità di rimedi alternativi tra loro, tramite un’unica *application for judicial review*¹³. Il principale intervento normativo successivo è stata la riforma

poteri» nel common law. La prospettiva del diritto amministrativo, in Dir. pubbl., 2009, 2, 339, 376-390.

⁶ R. Masterman, C. Murray, *Constitutional and Administrative Law*, Cambridge, 3rd ed., 2022, 217.

⁷ C. Harlow, R. Rawlings, *Law and Administration*, 4th ed., Cambridge, 2022, 142-145.

⁸ [1942] AC 206.

⁹ Sull’evoluzione della *House of Lords* in questo periodo e sull’espansione del *judicial review*, v. rispettivamente, L. Blom-Cooper, G. Drewry, *Towards a System of Administrative Law: The Reid and Wilberforce Era, 1945-82*, in L. Blom-Cooper, B. Dickson, G. Drewry (Eds), *The Judicial House of Lords 1876-2009*, Oxford, 2009, 217 ss. e P. Craig, *Administrative Law*, in L. Blom-Cooper, B. Dickson, G. Drewry (Eds), *op. cit.*, 524 ss.

¹⁰ C. Harlow, R. Rawlings, *op. cit.*, 142-147.

¹¹ R. Masterman, C. Murray, *op. cit.*, 519-537 e 586.

¹² C. Harlow, R. Rawlings, *op. cit.*, 147-148.

¹³ M.P. Chiti, *op. cit.*, 386-388.

processuale apportata dalle *Civil Procedure Rules 1998*, entrate in vigore nel 2000, a seguito delle quali è stata anche istituita una sezione specializzata all'interno della *King's Bench Division* della *High Court of Justice* per questo tipo di casi, nota come *Administrative Court*¹⁴. La procedura attualmente in vigore¹⁵ si articola in tre momenti distinti: una fase pre-processuale (detta *pre-action protocol*), che mira a risolvere il conflitto evitando l'avvio del giudizio, una fase di autorizzazione alla proposizione della domanda (c.d. *permission*), che ha natura per lo più cartolare e ha lo scopo di disporre rapidamente delle domande non meritevoli di un giudizio a cognizione piena (ad esempio per mancato rispetto del termine per la proposizione del ricorso o per carenza di legittimazione ad agire), e il giudizio a cognizione piena (*full hearing*), riservato a quella percentuale ridotta di casi che abbiano superato il filtro iniziale¹⁶.

La riforma del 1977 ha aperto la strada a una serie di importanti sviluppi giurisprudenziali che hanno accresciuto l'ampiezza e l'efficacia del *judicial review*, quali l'estensione della legittimazione ad agire (*standing*), l'applicazione dei principi della c.d. *natural justice*, propri della disciplina del processo giurisdizionale, al procedimento amministrativo¹⁷ e l'ampliamento dei soggetti sottoposti al controllo, secondo il principio per cui ciò che rileva è la pubblicità della funzione, non la natura del soggetto che la esercita¹⁸. In tempi più recenti si rileva anche un aumento dei casi di *judicial review* in termini quantitativi, relativo principalmente alla materia dell'immigrazione, che ormai in termini numerici costituisce la parte più importante del contenzioso¹⁹.

L'aspetto forse più significativo di questa evoluzione ai nostri fini, tuttavia, è lo sviluppo di forme più penetranti di sindacato delle decisioni amministrative rispetto a quelle consolidate. Secondo la ricostruzione offerta in un celebre passaggio dell'opinione di Lord Diplock nel caso *GCHQ* del

¹⁴ C. Harlow, R. Rawlings, *op. cit.*, 823-827. I casi possono essere decisi in composizione monocratica oppure dalla cosiddetta *Divisional Court*, composta da due o più giudici, di regola uno della *High Court* e uno della Corte di Appello. La controversia può quindi raggiungere la *Court of Appeal* e la *Supreme Court* secondo un sistema di impugnazioni caratterizzato dalla presenza di un filtro.

¹⁵ La disciplina è contenuta nella Part 54 delle *Civil Procedure Rules (CPR)* e nelle relative *Practice Directions (PD)*, ovvero fa parte delle regole che disciplinano il processo civile inglese.

¹⁶ R. Masterman, C. Murray, *op. cit.*, 594-616.

¹⁷ M.P. Chiti, *op. cit.*, 390-396.

¹⁸ P. Chirulli, *L'evoluzione del controllo giurisdizionale sulla discrezionalità nel Regno Unito: dalla ragionevolezza alla proporzionalità?*, in *Dir. proc. amm.*, 2019, 2, 71, 76.

¹⁹ E. Faulks, *The Independent Review of Administrative Law*, London, 2021, 129, https://consult.justice.gov.uk/judicial-review-reform/judicial-review-proposals-for-reform/supporting_documents/IRALreport.pdf. Pare utile rilevare, peraltro, che il *judicial review* continui ad avere una rilevanza limitata in termini quantitativi, non solo in ragione della presenza di un filtro preliminare altamente selettivo (oggi denominato *permission*) all'esame dei ricorsi, ma anche per la presenza di procedure di reclamo interne obbligatorie e del sistema dei *tribunals*, che ormai più che rappresentare un metodo alternativo di soluzione delle controversie (ADR) possono essere assimilati a un sistema di corti. P. Chirulli, *op. cit.*, 71-73.

1985²⁰, le azioni di *judicial review* dinanzi alle corti inglesi possono fondarsi sull'allegazione di tre possibili vizi: *illegality*, *procedural impropriety* e *irrationality*.

La c.d. *illegality* sussiste nel caso in cui l'amministrazione abbia agito al di fuori dei poteri alla stessa conferiti dalla legge e per questo motivo era in passato designata con l'espressione *ultra vires*. Si tratta del vizio di più antica origine, che per molto tempo non ha comportato alcun controllo sull'esercizio della discrezionalità da parte dell'amministrazione. A partire dalla celebre sentenza *Anisminic*²¹ del 1968, tuttavia, l'ambito delle questioni conoscibili dal giudice si è ampliato in misura significativa, arrivando anche ad includere situazioni di abuso del potere²².

La c.d. *procedural impropriety*, invece, ricorre in presenza di vizi di natura procedimentale, ovvero in caso di violazione di disposizioni legislative di natura procedimentale oppure per la violazione di regole riconducibili alla nozione di *fair process* (tradizionalmente designata con l'espressione *natural justice*)²³.

L'assai più controversa *irrationality*, infine, è nota anche come “*Wednesbury unreasonableness*” con riferimento al caso in cui è stato enucleato per la prima volta²⁴. Secondo la definizione offerta da Lord Diplock, questo vizio ricorre in presenza di «a decision which is so outrageous in its defiance of logic or of accepted moral standards that no sensible person who had applied his mind to the question to be decided could have arrived at it»²⁵. Si tratta di una nozione molto rigorosa, che pare circoscrivere in misura significativa la possibilità di un sindacato sul merito della decisione amministrativa. Tuttavia, occorre tener presente la flessibilità che caratterizza questo concetto, in virtù della quale si è verificata una diversificazione del grado di intensità del sindacato. In particolare, a partire dagli anni '80 del secolo scorso il controllo è divenuto più penetrante con riferimento ai casi in materia di diritti fondamentali²⁶. Al contrario, il grado

²⁰ *Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service* [1984] UKHL 9, noto anche come il caso GCHQ, poiché avente ad oggetto il provvedimento del governo che aveva vietato l'iscrizione ai sindacati del personale del *Government Communication Headquarters* (GCHQ appunto), l'agenzia governativa britannica che si occupa della sicurezza, dello spionaggio e controspionaggio, senza preventivamente consultare il personale.

²¹ In *Anisminic Ltd v Foreign Compensation Commission* [1969] 2 AC 147 il chiaro e inequivocabile linguaggio della *section 4(4)* del *Foreign Compensation Act 1950*, che mirava ad escludere la giurisdizione delle corti su qualsiasi “determinazione” della Commissione istituita dalla legge stessa, non ha impedito alla *House of Lords* (o, meglio, alla sua maggioranza) di ritenere la clausola inefficace nei confronti di una decisione viziata da errore di diritto e quindi di sindacare l'atto della Commissione.

²² P. Chirulli, *op. cit.*, 82-87. Per una ricostruzione dell'ambito del sindacato attualmente svolto in base a questo *ground for review* v. R. Masterman, C. Murray, *op. cit.*, 625-641.

²³ *Ivi*, 653-671.

²⁴ *Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corporation* [1947] EWCA Civ 1.

²⁵ Lord Diplock in *Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service* [1984] UKHL 9, [1985] AC 374, 410-411.

²⁶ A questo proposito merita una menzione l'elaborazione giurisprudenziale, a partire dagli anni '90 del secolo scorso, del c.d. *principle of legality*, canone ermeneutico secondo cui la limitazione dei diritti patrimonio della *common law* (i c.d. *fundamental common law*

di deferenza nei confronti del decisore politico risulta particolarmente elevato nei casi in cui il controllo riguarda atti provenienti da soggetti in possesso di specifiche competenze tecniche (ad esempio in materia ambientale) e quando si discute dell’allocazione di risorse limitate²⁷.

Lo stesso Lord Diplock, peraltro, non escludeva possibili sviluppi giurisprudenziali che aggiungessero ulteriori vizi, indicando in particolare il sindacato di proporzionalità, sulla scia degli orientamenti di altri Paesi europei. Successive decisioni della *House of Lords* sembravano aver allontanato questa possibilità. Tuttavia, l’entrata in vigore del già ricordato *Human Rights Act* 1998 ha mutato in maniera significativa il quadro normativo, aprendo la strada all’ingresso del test di proporzionalità anche nel *judicial review* inglese, sebbene solo limitatamente alla materia dei diritti fondamentali²⁸. La legge, infatti, pone in capo all’amministrazione l’onere di giustificare le misure limitative dei diritti tutelati dalla Convenzione europea secondo il test di proporzionalità sviluppato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, cosicché il controllo del giudice inglese non si limita più al solo processo decisionale, ma ha ad oggetto il merito della decisione²⁹.

Il risultato dell’evoluzione che si è cercato di tratteggiare è la centralità acquisita del *judicial review* nell’ordinamento costituzionale inglese, dimostrata dal fatto che è proprio nella decisione di simili domande che le corti inglesi hanno reso le più note decisioni in materia di *rule of law* e separazione dei poteri, come ad esempio le sentenze legate alla vicenda Brexit³⁰.

3. La giurisprudenza inglese sulle misure pandemiche

Nel complesso, non risultano esservi state limitazioni alla possibilità di adire le corti durante l’emergenza pandemica, ma in termini quantitativi la giurisprudenza inglese relativa a tali misure non risulta abbondante. Inoltre,

rights, in particolare la libertà di espressione e l’accesso alla giustizia) può essere ammessa solo se chiaramente e specificamente autorizzata dalla legge del Parlamento. Vedi S. Wheatle, *Common Law, Constitutionalism through Methodology*, in 65 *McGill L. J.* 341, 364-370 (2019) e C. O’Cinneide, *op. cit.*, 74-76. A questa si aggiunge l’importante elaborazione della categoria dei *constitutional statutes*, che contraddice l’ortodossia diceyana ammettendo l’esistenza di una gerarchia tra leggi e addirittura giungendo ad affermare la possibilità per le corti, in situazioni eccezionali, di disapplicare una legge. A.L. Young, *The Relationship between Parliament, the Executive and the Judiciary*, in J. Jowell, C. O’Cinneide (Eds), *op. cit.*, 325, 330-335.

²⁷ P. Chirulli, *op. cit.*, 88-91. Per un approfondimento, v. anche R. Masterman, C. Murray, *op. cit.*, 641-648.

²⁸ Ma vedi A.L. Young, *op. cit.*, 336-337, dove sono raccolte indicazioni tratte dalla giurisprudenza più recente che fanno emergere una certa propensione ad estendere ulteriormente l’ambito applicativo di questo criterio.

²⁹ Ivi, 648-653; P. Chirulli, *op. cit.*, 93-108 e 112-121 e C. O’Cinneide, *op. cit.*, 87-88.

³⁰ Le sentenze *Miller* della *High Court* e della Corte Suprema – *R (Miller) v The Secretary of State for Exiting the European Union* [2016] EWHC 2768 (Admin), *R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant)* [2017] UKSC 5 – e quella della Corte Suprema sul caso della prorogation: *R (on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent), Cherry and others (Respondents) v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland)* [2019] UKSC 41.

pare opportuno far presente che l'unica pronuncia della Corte Suprema del Regno Unito direttamente legata alla pandemia riguarda l'interpretazione di alcune clausole contenute nei contratti di assicurazione a copertura del rischio di interruzione dell'attività d'impresa³¹. Si tratta di un caso di grande rilievo, anche economico, ma di natura privatistica, che non ha ad oggetto la normativa pandemica e le restrizioni alle libertà fondamentali da questa disposte. La legittimità di tali misure è stata oggetto di contestazione attraverso il *judicial review* dinanzi alla *Divisional Court* della *High Court*, ma nessuno di questi casi ha raggiunto la Corte suprema. La principale decisione in materia rimane dunque la sentenza della *Court of Appeal* nel caso *Dolan*³² del dicembre 2020, concernente l'impugnazione dei regolamenti contenenti le misure di *lockdown* adottate nel marzo 2020, nei confronti della quale la Corte Suprema ha rifiutato il permesso di proporre impugnazione.

In termini qualitativi, poi, l'impatto delle decisioni giurisdizionali sulle restrizioni poste dal governo in risposta all'emergenza pandemica pare essere stato non molto significativo³³. I pochi casi collegati alla pandemia in cui l'amministrazione è risultata soccombente, infatti, si sono conclusi con sentenze meramente dichiarative³⁴ perché nel tempo trascorso per la decisione del caso la normativa aveva cessato di essere in vigore³⁵. È tuttavia significativo che, nonostante l'assenza di un interesse attuale dei ricorrenti,

³¹ *The Financial Conduct Authority v Arch Insurance (UK) Ltd and others* [2021] UKSC 1.

³² *R (on the application of Dolan and others) v Secretary of State for Health and Social Care and another* [2020] EWCA Civ 1605. La sentenza della High Court del luglio 2020 (*Dolan & Ors v Secretary of State for Health And Social Care & Anor* [2020] EWHC 1786 (Admin)) aveva negato l'autorizzazione a impugnare i regolamenti contenenti le misure di *lockdown* adottate nel marzo 2020, respingendo tutti gli otto motivi di ricorso (due basati sul diritto pubblico interno, sei sulla violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo). La Corte d'Appello inglese ha concesso l'autorizzazione all'impugnazione solo con riferimento al primo dei motivi di ricorso – relativo alla competenza del Ministro ad adottare le misure di *lockdown* alla luce della normativa vigente – ma la decisione emessa nel dicembre 2020 ha respinto il ricorso ritenendo che le norme di legge indicate come base giuridica delle misure governative costituissero un fondamento sufficiente per l'esercizio del potere normativo. In altre parole, oggetto del controllo è stata solo la titolarità del potere, non il modo in cui è stato esercitato. Per un commento alla decisione della *High Court*, vedi C. Graziani, *Coronavirus and Judicial Review in the United Kingdom*, in *DPCE Online*, 2020, 4, 5411 ss. Sulla sentenza della Corte d'Appello, vedi invece J. Yap, N. U. Jin, *R (Dolan) v Secretary of State for Health and Social Care: Legality in the Time of Coronavirus*, in *Oxford U. Undergrad. L. J.* 171 (2021).

³³ Nel contributo recentemente pubblicato da Vidaschi e Graziani, in effetti, l'Inghilterra è inserita nel *cluster* di corti in cui la possibilità di sindacato giurisdizionale esisteva ma ha avuto in pratica una rilevanza marginale. A. Vidaschi, C. Graziani, *Post-Pandemic Constitutionalism: Covid-19 as a Game-Changer for “Common Principles”?*, in 44(4) *U. Pa. J. Int'l L.* 815, 892-893 (2023).

³⁴ Tra queste, una delle più significative è *Leigh v Commissioner for the Police of the Metropolis* [2022] EWHC 527 (Admin), che ha dichiarato l'illegittimità per violazione della libertà di espressione e di riunione di una serie di provvedimenti della polizia che avevano portato alla cancellazione di una manifestazione di protesta in favore dei diritti delle donne nel marzo 2021.

³⁵ La centralità del fattore “tempo” è un tratto caratteristico del contenzioso pandemico, come sottolinea anche P. Passaglia, *La pandemia e la centralità del fattore «tempo» nel contenzioso tra enti territoriali di fronte alle giurisdizionali costituzionali. Spunti di riflessione tratti da alcune esperienze europee*, in *DPCE Online*, 2022, n. spec., 255.

in varie occasioni le corti inglesi abbiano comunque deciso di pronunciarsi sul merito della questione sottoposta, consapevoli del valore della propria decisione per i casi futuri. Si possono ricordare come esempio la sentenza della Corte d'Appello in *Dolan*³⁶, ma anche quella della *High Court* in *Ncube, R (on the application of) v Brighton and Hove City Council*³⁷.

In un solo caso le misure adottate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 sono state giudicate illegittime: *R (Article 39) v Secretary of State for Education*³⁸. La decisione, tuttavia, si è basata su un vizio di natura procedimentale, ossia la mancata consultazione di un soggetto che avrebbe dovuto essere sentito. Si tratta senz'altro di un aspetto importante, ma che non ha comportato alcun sindacato sul contenuto dei regolamenti. Inoltre, la sentenza non ha avuto alcun impatto pratico, perché la situazione era già cambiata.

D'altra parte, è stato osservato che il sistema di *judicial review* deve essere inteso in senso ampio, come comprensivo anche delle attività che si svolgono tra i ricorrenti e le amministrazioni prima del coinvolgimento delle corti. Prendendo in considerazione questa fase pre-processuale, il *judicial review* ha avuto un impatto maggiore di quanto suggerito dal solo esame delle sentenze. Nella maggior parte dei casi, infatti, le parti e i loro rappresentanti hanno trovato una soluzione nella fase preliminare al giudizio, spesso ottenendo cambiamenti significativi del contenuto dei provvedimenti senza l'intervento di un giudice. Il *judicial review*, secondo questa lettura, si sarebbe rivelato uno strumento utile per innescare un “riesame” dei provvedimenti adottati dai funzionari pubblici, in grado di ottenere in un tempo relativamente breve cambiamenti significativi di tali provvedimenti e garantire così un migliore equilibrio tra le esigenze di protezione della salute pubblica e le libertà e gli interessi individuali³⁹.

³⁶ La Corte d'Appello ha concesso l'autorizzazione all'impugnazione solo con riferimento al primo dei motivi di ricorso – relativo alla competenza del Ministro ad adottare le misure di *lockdown* alla luce della normativa vigente – nonostante i regolamenti contestati non fossero più in vigore, ritenendo che fosse nell'interesse pubblico decidere la questione. *R (on the application of Dolan and others) v Secretary of State for Health and Social Care and another* [2020] EWCA Civ 1605, §§ 36-42.

³⁷ [2021] EWHC 578 (Admin). Il ricorrente era un senza fissa dimora che aveva impugnato il rifiuto dell'amministrazione locale di fornirgli un alloggio in base a un programma nazionale istituito nelle prime fasi del *lockdown* per ospitare i senzatetto con l'obiettivo di proteggere la salute e allo stesso tempo prevenire la trasmissione del virus. L'amministrazione si era difesa, tra l'altro, eccependo il carattere meramente accademico della questione, dal momento che il ricorrente aveva nel frattempo trovato un alloggio. La Corte, tuttavia, ha osservato che la questione sollevata aveva un'importanza di principio ed era suscettibile di riproporsi in un elevato numero di casi, anche con riferimento alla medesima amministrazione locale. §§ 17-29.

³⁸ [2020] EWHC 2184 (Admin). Il caso riguardava gli emendamenti apportati al complesso di norme che regolano il sistema di assistenza all'infanzia in ragione della pandemia, adottati all'esito di una consultazione che però non aveva coinvolto organismi che rappresentano gli interessi dei bambini affidati, tra cui il ricorrente *Children's Commissioner for England*.

³⁹ T. Hickman, J. Tomlinson, *What Role did Judicial Review Play During the Pandemic?*, in *U.K. Const. L. Blog*, 13-5-2024, <https://ukconstitutionallaw.org/2024/05/13/tom-hickman-kc-and-joe-tomlinson-what-role-did-judicial-review-play-during-the-pandemic/>.

4. La pandemia e le conoscenze scientifiche davanti alle corti inglesi

Passando adesso ad esaminare il modo in cui le corti inglesi si sono rapportate alle conoscenze scientifiche alle quali il decisore politico ha fatto riferimento nell'adottare le misure di contenimento della pandemia, è opportuno premettere che in questo ambito più che in altri il *self-restraint* nel definire l'ambito del sindacato sulle decisioni politiche ha tradizionalmente contraddistinto l'approccio della giurisprudenza. L'atteggiamento di deferenza, ossia il riconoscimento di un margine di apprezzamento particolarmente ampio al Parlamento e all'Esecutivo, viene giustificato in ragione della complessità delle decisioni da prendere e degli interessi da valutare, in ossequio a una concezione del *judicial review* come controllo che mira solo a verificare la legittimità della decisione, non a sostituire la valutazione di merito operata dai soggetti istituzionalmente competenti, in termini di legittimazione democratica e di *expertise*⁴⁰.

Nonostante gli sviluppi sopra ricordati abbiano portato le corti inglesi ad esercitare un controllo più penetrante sull'operato delle amministrazioni, con riferimento alle questioni altamente scientifiche e tecniche il *self-restraint* giudiziario sembra aver continuato a rappresentare la norma anche in tempi recenti⁴¹. Secondo le parole di Lord Bingham in un caso deciso nel 1999:

«[On] public health issues which require the evaluation of complex scientific evidence, the national court may and should be slow to interfere with a decision which a responsible decision-maker has reached after consultation with its expert advisers»⁴².

537

L'esperienza passata dimostra inoltre che «common law courts have a strong tendency to defer to the executive during times of emergency»⁴³.

Nel complesso, le decisioni relative alle misure pandemiche confermano un forte grado di continuità rispetto a questa tradizione, evidenziando una significativa deferenza nei confronti del decisore politico, sulla base del presupposto che quest'ultimo è il soggetto meglio attrezzato per compiere tali scelte.

Questo atteggiamento risulta espresso in modo paradigmatico nelle parole della Corte d'Appello inglese nella già citata sentenza *Dolan*:

«We find it impossible to accept that a court could possibly intervene in this context by way of judicial review on the ground of irrationality. There were powerfully expressed conflicting views about many of the measures taken by the government and how various balances should be struck. This was

⁴⁰ C. Harlow, R. Rawlings, *op. cit.*, 182-183. Gli argomenti in favore di questo approccio sono illustrati in J. Jowell, *Of Vires and Vacuums. The Constitutional Context of Judicial Review*, in *Pub. L.* 448 (1999).

⁴¹ R. Masterman, C. Murray, *op. cit.*, 647.

⁴² Lord Bingham of Cornhill CJ in *R v Secretary of State for Health, ex p Eastside Cheese Co (RA Duckett & Co, interested party)* [1999] EWCA Civ 1739 § 47.

⁴³ B. Chen, *Covid-19 Stay at Home Restrictions and the Interpretation of Emergency Powers: A Comparative Analysis*, in 44(1) *Statute L. Rev.* 1, 20 (2022).

quintessentially a matter of political judgement for the Government, which is accountable to Parliament, and is not suited to determination by the courts»⁴⁴.

Una posizione simile, peraltro, era stata espressa nello stesso caso nella sentenza della *High Court* da Lewis J all’inizio della sua decisione:

«The court is not responsible for determining how best to respond to the risks to public health posed by the emergence of a novel coronavirus. Those decisions, and those choices, are ones that Parliament has entrusted to ministers and other public bodies»⁴⁵.

In effetti, i ricorrenti avevano contestato le prove scientifiche a sostegno delle misure di *lockdown*, sostenendo che il Governo non avesse considerato, tra l’altro, l’incertezza di tali prove e l’effetto delle restrizioni sulla salute pubblica. Questa mancanza, secondo i ricorrenti, avrebbe portato a un’interferenza sproporzionata con i diritti fondamentali. Tuttavia, tali contestazioni sono state respinte da entrambe le decisioni senza utilizzare il processo per mettere in discussione la correttezza delle evidenze scientifiche poste dal governo a fondamento delle misure impugnate. Il riesame si è limitato a valutare, sulla base delle prove fornite, che i rilevanti aspetti di natura scientifica fossero stati presi in considerazione nel processo decisionale⁴⁶. Non è stata invece affrontata la questione della credibilità o dell’affidabilità di queste conoscenze scientifiche.

Un approccio simile è stato seguito nel caso *R (Hussain) v Secretary of State for Health and Social Care*, deciso nel maggio 2020⁴⁷. Il ricorrente aveva chiesto un provvedimento provvisorio contro l’effetto delle misure di *lockdown* che impedivano la preghiera del venerdì pomeriggio durante il Ramadan, violando così la sua libertà di manifestare il proprio credo religioso. La *High Court* ha respinto la domanda ritenendo, tra l’altro, che la restrizione fosse giustificata, in quanto «basata su prove scientifiche»⁴⁸ e ha rifiutato di sindacare la valutazione del *Secretary of State for Health* sulle attività da autorizzare, osservando che «si tratta di valutazioni politiche complesse che una corte non dovrebbe prendere in esame alla leggera»⁴⁹, per le quali «non ci sarà un’unica risposta giusta»⁵⁰.

A questo proposito, non si può non rilevare come l’orientamento della *High Court* inglese in questo caso sia in netto contrasto con quello adottato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti a partire dalla sentenza *Roman Catholic Diocese of Brooklyn*⁵¹. Ma la decisione è interessante anche perché prende

⁴⁴ *R (on the application of Dolan and others) v Secretary of State for Health and Social Care and another* [2020] EWCA Civ 1605 § 90.

⁴⁵ *Dolan & Ors v Secretary of State for Health and Social Care & Anor* [2020] EWHC 1786 (Admin) § 7.

⁴⁶ R. Moosavian, C. Walker, A. Blick, *Coronavirus Legislative Response in the UK: Regression to Panic and Disdain of Constitutionalism*, in 73 *N. Ir. Legal Q.* 102, 133-134 (2022).

⁴⁷ [2020] EWHC 1392 (Admin).

⁴⁸ Ivi, § 19.

⁴⁹ Ivi, § 21.

⁵⁰ Ivi, § 22.

⁵¹ *Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo* 592 U.S. _ (2020) e *South Bay United Pentecostal Church v. Newsom (South Bay II)* 592 U.S. (2021) e *Tandon v. Newsom* 593

esplicitamente in considerazione una pronuncia della Corte costituzionale tedesca del 29 aprile 2020 che, in una situazione analoga, aveva invece permesso lo svolgimento delle preghiere del venerdì⁵². Tuttavia, il ricorso alla giurisprudenza straniera è funzionale ad evidenziare l'esistenza di un margine di apprezzamento che non può essere soggetto al controllo giurisdizionale⁵³.

Un orientamento diverso alla questione dell'impatto delle restrizioni alla libertà di culto imposte per il contenimento della pandemia emerge invece nella sentenza della *Outer House* della *Scottish Court of Session* del 24 marzo 2021, che ha considerato la chiusura dei luoghi di culto istituiti dalla normativa scozzese del 2021 un'interferenza sproporzionata con la libertà di religione. Questa sentenza, lunga 72 pagine, è interessante perché contiene un esame dettagliato delle prove, comprese quelle scientifiche, che hanno informato la decisione governativa. La sentenza, applicando il test di proporzionalità, conclude, «senza mettere in alcun modo in discussione la scienza alla base del processo decisionale dei convenuti»⁵⁴, che questi ultimi non sono riusciti a dimostrare che non erano disponibili mezzi meno intrusivi per perseguire gli obiettivi legittimi di tutela della salute pubblica e di conservazione della vita.

L'approccio delle corti inglesi non è stato esente da censure.

In effetti, la decisione nel caso *Dolan* è stata criticata non solo perché sembrerebbe stabilire «una sospensione di fatto dell'interpretazione basata sui diritti»⁵⁵ o «un'immunità di fatto dell'azione amministrativa dal controllo giurisdizionale»⁵⁶, ma anche perché è stata presa in assenza di un'udienza pubblica, in cui il governo avrebbe dovuto mostrare le basi scientifiche delle sue decisioni, altrimenti non note all'opinione pubblica⁵⁷. Posto che un sistema democratico deve garantire l'esistenza di strumenti che assicurino la responsabilità del decisore politico per le sue scelte, e che la sede deputata a

U.S. _ (2021), le quali hanno ritenuto invalide le misure di contrasto alla pandemia che interferivano con la *Free Exercise Clause* del I emendamento. V. al riguardo, F. Falorni, *Questioni scientifiche e argomentazione delle corti nell'emergenza sanitaria. Una proposta tassonomica*, in *Ann. dir. comp.*, 2024, 399, 400-403.

⁵² BVerfG, *Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 29. April 2020 - 1 BvQ 44/20*, Rn. 1-19. Il divieto contenuto in un'ordinanza del Land della Bassa Sassonia è stato ritenuto in contrasto con l'articolo 4 della Costituzione federale poiché non prevedeva eccezioni per singoli casi in cui il rischio di infezione fosse risultato basso dopo una valutazione completa delle circostanze concrete. Per una scheda riassuntiva in inglese si veda: H. Koehler, *Germany, Federal Constitutional Court, 29 April 2020, No. 1 BvQ 44/20*, in *Covid-19 Litig.*, 30-6-2022, <https://www.covid19litigation.org/case-index/germany-federal-constitutional-court-no-1-bvq-4420-2020-04-29>.

⁵³ [2020] EWHC 1392 (Admin), § 25, in cui il giudice Swift osserva «even if circumstances were exactly the same in Germany and the United Kingdom [t]hat does not require the conclusion that what the court has required in Germany must happen here too. First, the question for me at this stage concerns the margin of appreciation and the overall fair balance. This is a situation, as I have said, with no right answer».

⁵⁴ *Reverend Dr William J U Philip and Others for Judicial review of the Closure of Places of Worship in Scotland* [2021] CSOU 32, § 115.

⁵⁵ B. Chen, *op. cit.*, 22.

⁵⁶ R. Moosavian, C. Walker, A. Blick, *op. cit.*, 133.

⁵⁷ A. Wagner, *Emergency State. How We Lost Our Freedoms in the Pandemic and Why It Matters*, London, 2022, 122-123.

questa funzione è quella parlamentare, di fronte a situazioni di emarginazione del Parlamento dal processo decisionale come quella verificatesi nel Regno Unito durante la pandemia (le norme contestate non sono mai state esaminate dal Parlamento⁵⁸), l'udienza pubblica avrebbe potuto rappresentare un modo per recuperare la trasparenza del processo decisionale.

L'alternativa avrebbe potuto essere un intervento delle corti a garanzia del ruolo del Parlamento, con una dinamica simile alla nota vicenda della Brexit. Tuttavia, non è certo che questa sia una strada percorribile, anche in ragione del fattore tempo, che in situazioni di emergenza – come già ricordato – riveste un'importanza fondamentale.

Ampliando lo sguardo alle altre decisioni inglesi aventi ad oggetto le misure pandemiche, al massimo, l'esame dei giudici si è spinto a valutare la coerenza tra le evidenze scientifiche a disposizione nel momento in cui è stato adottato un determinato provvedimento e il contenuto della misura adottata, anche in questo caso senza spingersi a mettere in discussione la correttezza dei dati scientifici utilizzati dal decisore politico.

L'esempio più evidente di questa tendenza è la sentenza nella causa *R (on the application of Gardner and another) v Secretary of State for Health and Social Care and others*⁵⁹, in cui la *High Court* si è pronunciata sulla richiesta di judicial review presentata dalle figlie di due residenti in case di cura deceduti durante la prima ondata di Covid-19⁶⁰. Le ricorrenti sostenevano l'illegittimità di quattro documenti programmatici adottati tra il 13 marzo e il 15 aprile 2020, che consigliavano di trasferire i residenti dimessi dall'ospedale alle case di cura senza sottoporli a un test per verificare la presenza del virus. Mentre i motivi di impugnazione basati sugli articoli 2 e 8 della CEDU sono stati respinti, il ricorso fondato sulla common law è stato accolto e la politica definita in due dei documenti contestati è stata ritenuta irrazionale per non aver consigliato che, per quanto possibile, quando un paziente asintomatico veniva ricoverato in una casa di cura, fosse tenuto separato dagli altri residenti per 14 giorni.

L'approccio della Corte mostra deferenza nei confronti del decisore politico, consapevolezza dell'incertezza scientifica e sensibilità alla questione del tempo:

«[W]e have to consider the facts as they were presented at the time to the decision-makers. As Sir James correctly puts it, “hindsight is not permissible.” We must ask ourselves whether the decisions taken fell outside the range of reasonable decisions properly open to the Government in the light of the knowledge then available and the circumstances then existing. In answering that question we recognise that the Government was having to make judgements in respect of a novel disease against a background of uncertain and rapidly developing scientific knowledge. It was doing so in circumstances of enormous pressure where the matters at stake were of the utmost gravity. Furthermore, in the early months of the pandemic the options

⁵⁸ B. Chen, *op. cit.*, 23.

⁵⁹ [2022] EWHC 967 (Admin).

⁶⁰ I decessi nelle case di cura inglesi durante la prima ondata Covid sono stati circa 20.000. Sul punto: V.L. Moore, L.D. Graham, *R (Gardner and Harris) v Secretary of State for Health and Social Care and others* [2022] EWHC 967: *Scant Regard for Covid-19 Risk to Care Homes*, in 30(4) *Med. L. Rev.* 734 (2022).

available to the Government were constrained by practical limitations as well as scientific uncertainty»⁶¹.

Tuttavia, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili nel momento in cui sono state prese le decisioni, la Corte ha concluso che il Governo «non ha tenuto conto della considerazione altamente rilevante del rischio per i residenti anziani e vulnerabili derivante dalla trasmissione asintomatica»⁶².

«There was no scientific proof in mid-March 2020 that asymptomatic transmission was occurring, but it was well recognised by the experts that such transmission was possible⁶³. [...]

It is not suggested that Ministers and senior officials should themselves have been keeping on top of the emerging science; but it can be expected that those scientists advising government would do so»⁶⁴.

La *High Court*, dunque, non ha sostenuto che i provvedimenti impugnati fossero sottratti a qualsiasi forma di sindacato, ma ha valutato la ragionevolezza delle misure prese, assumendo come punto di partenza le evidenze scientifiche a disposizione del decisore politico. Poiché era nota la possibilità che le persone asintomatiche dimesse dagli ospedali e trasferite nelle case di cura potessero trasmettere il virus agli altri ospiti, esponendoli a un rischio particolarmente elevato in ragione della loro vulnerabilità, la corte ha concluso che la decisione di disporre il trasferimento diretto nelle case di cura senza ulteriori precauzioni non rientrasse nel novero delle soluzioni ragionevoli.

La differenza di approccio tra queste due decisioni può essere attribuita al fattore tempo: mentre la sentenza della Corte d'Appello sul caso *Dolan* risale al dicembre 2020, quella del caso *Gardner* è datata 27 aprile 2022. Seguendo una tendenza comune ad altri sistemi giuridici, l'intensità del controllo sull'attività del governo delle corti inglesi è aumentata man mano che ci si allontanava dallo scoppio dell'emergenza⁶⁵.

Tuttavia, questa spiegazione non pare sufficiente a giustificare un atteggiamento eccessivamente deferente come quello adottato dalla Corte d'Appello nel caso *Dolan*. In un sistema che pretende di operare nel rispetto della *rule of law* un certo grado di controllo della regolamentazione governativa è necessario, anche in tempi di emergenza. Esaminare i dati su cui si basa una decisione e verificare la coerenza di quella decisione con i dati su cui asseritamente si basa, così come accaduto nel caso *Gardner*, sembra la posizione che garantisce maggiormente l'equilibrio tra l'esigenza di preservare la discrezionalità politica e quella di garantire la legittimità dell'azione governativa.

5. Considerazioni conclusive

⁶¹ Ivi, §§ 266-267.

⁶² Ivi, § 289.

⁶³ Ivi, § 273.

⁶⁴ Ivi, § 43.

⁶⁵ P. Iamiceli, F. Cafaggi, *The Courts and Effective Judicial Protection During the Covid-19 Pandemic. A Comparative Analysis*, in *BioLaw*, 2023, 1, 377, 390.

Pur non essendo dotato di una costituzione rigida e quindi di un controllo di costituzionalità delle leggi, allo scoppio della pandemia l'ordinamento inglese presentava un sistema di tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali che si era venuto irrobustendo nel tempo, per effetto principalmente di due fattori. Il più visibile è senz'altro l'approvazione dello *Human Rights Act* 1998 che, rendendo possibile far valere i diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo direttamente dinanzi alle corti inglesi e introducendo l'obbligo di interpretazione conforme e la possibilità di emettere dichiarazioni di incompatibilità, ha contribuito in maniera decisiva a configurare le corti superiori inglesi, e in particolare la corte di vertice, come garante delle libertà individuali. Meno visibile ma non meno rilevante è stata l'evoluzione del *judicial review* che, a partire dagli anni '60 del Novecento, ne ha determinato un progressivo rafforzamento, in particolare per quanto riguarda l'intensità del sindacato sull'attività dell'amministrazione. A seguito dell'entrata in vigore dello *Human Rights Act* si è giunti persino ad ammettere l'impiego del test di proporzionalità, sebbene solo in materia di diritti fondamentali.

Coerentemente con una tradizione che da sempre riconosce l'accesso alle corti come un diritto fondamentale di particolare importanza, nessuna limitazione è stata posta alla possibilità di contestare in giudizio i provvedimenti contenenti le misure di contrasto alla pandemia per mezzo del *judicial review*. Tuttavia, la giurisprudenza inglese in materia di misure pandemiche appare ridotta in termini quantitativi e scarsamente incisiva. Nella maggior parte dei casi, infatti, il carattere temporaneo delle misure impugnate ha fatto sì che al momento della decisione la normativa non fosse più in vigore e le pronunce di accoglimento hanno assunto un contenuto meramente dichiarativo.

Ciò non toglie che sia possibile osservare alcuni profili meritevoli di attenzione.

Innanzitutto, dal punto di vista dell'approccio delle corti nei confronti delle evidenze scientifiche poste alla base delle misure contestate, si può rilevare una continuità con l'atteggiamento di deferenza verso il decisore politico da sempre mostrato dai giudici inglesi nelle controversie che coinvolgono questioni altamente tecniche. Addirittura, il *leading case* – la sentenza della Corte d'Appello nel caso *Dolan* – pare escludere la stessa possibilità di un sindacato giurisdizionale sulle misure adottate dal governo, prefigurando quasi un passo indietro anche rispetto al pur prudente *self restraint* fino a quel momento praticato dai giudici inglesi. Considerato che complesse questioni di natura tecnico-scientifico sono sempre più frequentemente sottoposte alle corti – si pensi, solo per fare un esempio, al contenzioso climatico – c'è da augurarsi che in futuro prevalga l'approccio emerso nelle sentenze successive, che paiono più in linea con l'atteggiamento tradizionale, deferente ma non del tutto avverso ad esercitare un controllo sull'esercizio del potere politico.

La lettura delle decisioni inglesi in tema di misure di contrasto all'emergenza pandemica, inoltre, è interessante perché ne emergono due assenze almeno a prima vista inaspettate: quella della Corte Suprema e quella dello *Human Rights Act*.

Da un lato, infatti, la *UK Supreme Court* non si è pronunciata in nessuno dei casi relativi alla legittimità delle limitazioni ai diritti fondamentali

imposte dalle misure pandemiche. Un osservatore appartenente alla tradizione europeo continentale potrebbe essere stupito da questa circostanza, che tuttavia è riconducibile alle caratteristiche del sistema giudiziario inglese, in cui anche *High Court* e Corte di Appello sono “corti superiori”, eredi del nucleo originario di corti centrali che hanno dato vita alla *common law* le cui decisioni sono dotate dell'autorità di precedente vincolante. A ciò si aggiunga che in questa tradizione la sentenza di primo grado è in principio definitiva e l'appello, mezzo di impugnazione delle sentenze proprio del modello processuale romano-canonico, è stato introdotto in via legislativa ed è pertanto sempre possibile una sua limitazione da parte della legge. Attualmente è necessaria un'autorizzazione (*permission*) per l'accesso non solo alla Corte suprema, che quindi possiede un poter discrezionale di selezionare i casi da decidere, ma anche alla *Court of Appeal*⁶⁶.

Dall'altro lato, sebbene le impugnazioni delle misure pandemiche siano state basate anche sulla violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione europea, ad avere avuto successo sono state le censure fondate sulla *common law*. L'apparente riluttanza delle corti inglesi a ricorrere allo *Human Rights Act*, peraltro, non deve essere letta come un arretramento nei livelli di tutela dei diritti, ma piuttosto come una risposta più o meno consapevole alle crescenti pressioni dei governi conservatori in favore dell'abrogazione dello *Human Rights Act*. In altri termini, le corti evitano di fondare decisioni potenzialmente controverse su uno strumento già oggetto di critiche al fine di porre le sentenze su basi più sicure, riaffermando la vitalità della tradizione di *common law* nella tutela dei diritti fondamentali.

Alessandra De Luca
Dip.to di Scienze giuridiche
Università degli Studi di Firenze
alessandra.deluca@unifi.it

⁶⁶ Sia consentito il rinvio a A. De Luca, *Una rivoluzione all'inglese. La giustizia a dieci anni dal Constitutional Reform Act*. Torino, 2016, 16-17, 24-29.

